

**ORDINANZA 45
PULIZIA FOSSI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

VISTI i sopralluoghi effettuati dal personale del settore Edilizia Privata ed Ambiente sull'intero territorio Comunale in data 27 e 28 settembre 2016, nei quali si riscontrava la carenza di manutenzione dei fossati interpoderali necessari a garantire il deflusso delle acque meteoriche fino ai corsi d'acqua consortili, così da garantire la sicurezza delle aree abitate del territorio Comunale;

VISTO che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade comunali, la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni e vicinali nonché di tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo derivanti da allagamenti;

CONSIDERATO che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putriscenze maleodoranti;

CONSIDERATO che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali la pulizia del fondo dai detriti depositati, lo sfalcio delle rive e il taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

RITENUTA la necessità di provvedere allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali e fossi presenti nel territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque e pertanto, al fine di una adeguata prevenzione atta a ridurre i rischi diretti ed indiretti cui è sottoposto l'intero territorio comunale, è necessario far applicare ai proprietari dei terreni, le norme che regolano la "pulizia periodica di canali, rogge, fossi ecc., a tutela della pubblica e privata incolumità dei cittadini";

DATO atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.241/1990;

VISTO l'art.140 del R.D.8.5.1904 N. 368;

VISTI gli art. 931, 915, 916, e 917 del codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fonti confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

Visti i gravi episodi di allagamento intercorsi nel maggio 2013;

Visto quanto disposto nel REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA entrato in vigore il 29 giugno 2013;

ORDINA

Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni di procedere ad effettuare ciclicamente gli interventi di pulizia di seguito elencati in modo da garantire la pulizia e manutenzione dei fossati, da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- **PRIMO CICLO DI MANUTENZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 15 APRILE DI OGNI ANNO;**
- **IL SECONDO CICLO DI MANUTENZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO;**

Le operazioni di manutenzione da effettuare consistono nella escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei tombinamenti, dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali, in modo da evitare allagamenti e situazioni di pericolo per cose e persone.

Quanto sopra richiamato, si avverte che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, procedere d'ufficio, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, per attuare ai lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della Forza Pubblica.

RICORDA

- Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art.197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione;

AVVERTENZE

- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L.06.12.1971 n.1034 e s.m.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 e s. m.);
- A norma dell'art.8 della L.241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Trebaseleghe;

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Idraulica all'art. 10.

"...La violazione alle norme del presente regolamento è accertata dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00. Per l'accertamento e la procedura amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla L.689/81...."

- Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comandante della Polizia Municipale ed alla locale stazione Carabinieri per verificarne l'applicazione;
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale;
- L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE -
dott. Alessandro Casagrande